

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

OGGETTO: regolamentazione della stazione di circhi a Roma

PREMESSO

che Roma Capitale riconosce il valore sociale, ricreativo, culturale e pedagogico dell'attività circense basata sull'impegno e bravura artistica della persona, libera da ogni forma di imposizione o costrizione sulla natura;

che Roma Capitale riconosce che la vita degli animali nel circo è incompatibile con le loro caratteristiche etologiche e al contrario, è apprezzabile e fonte di divertimento condivisibile da tutti la visione dell'espressione delle abilità umane negli spettacoli del circo, attività volontaria e non coatta;

che la frequentazione dei bambini in circhi in cui vengono impiegati animali non permette la conoscenza della realtà animale, costituendo per la comunità veicolo di educazione al non rispetto per gli esseri viventi, indicando al disconoscimento dei messaggi di sofferenza, ostacolando lo sviluppo dell'empatia, fondamentale momento di formazione e crescita, e sollecitando una risposta incongrua, divertita e allegra, alla pena, al disagio, all'ingiustizia;

vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale cita all'Art. 4: "ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'art. 10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";

visto il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla L. n° 874 del 19.12.1975;

vista la L. n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;

visto l'art. 50 del D. Lgs n° 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la L. n° 189 del 20.07.2004 – "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", che punisce chiunque maltratti gli animali contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

visto il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;

visto l'art. 1 del R.D. n° 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali;

visto l'art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;

visto il T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18.6.1931), art. 70 il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 635 del 6.5.1940, art. 129, e la Circ. 20.12.1999 n° 559;

visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934;

visto il D.P.R. n° 320 del 8.2.1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

vista la Legge 18 Marzo 1968, N. 337 – "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

visto l'art. 3 del D.P.R. 31.3.79 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull'osservazione di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

vista la circolare del Ministro della Sanità n° 29 del 5.11.90 "Animali selvatici ed esotici in cattività" – Vigilanza Veterinaria Permanente;

Vista la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come integrata dal D.L. n° 2 del 12.1.93 (coordinato con legge di conversione n° 59 del 13.3.93) e dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 275;

Visto il D.M. 19.4.1996, e successivi aggiornamenti e modificazioni, recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

vista la L. 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";

Visti i "Criteri per il mantenimento di animali. nei circhi e nelle mostre itineranti" emanati dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente (Servizio conservazione Natura – Autorità Scientifica Cites) in data 10.05.2000, ai sensi della L. n. 150/92 e della L. n. 426/98, poi integrati in data 19 Aprile 2006 con Prot. DPN/10/2006/11106;

Visto il Regolamento Comunale sulla tutela degli Animali del Comune di Roma, approvato con deliberazione di C.C. n. 275 del 24/10/2005.

Vista la sentenza della Corte di Cassazione, III^a Sezione Penale, 6-26 marzo 2012, n. 11606;

Vista la circolare prefettizia N. 237307/2396/02 del 19 novembre 2013;

considerato che è necessario fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;

che è necessario proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani;

che nella legislazione sopraccitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti;

che la stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi;

che c'è mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali;

che tale carenza nella sicurezza pare evidente anche dai due episodi, resi noti a mezzo stampa, di fuga di un elefante dal circo nei mesi di novembre e dicembre 2013;

che relativamente ai rettili maggiormente utilizzati nei circhi (coccodrilli, alligatori, boidi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni), le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia per i repentini cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento (essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura ed umidità controllata), sia per la repentina esposizione al rumore ed alla luce, particolarmente stressante per animali di prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista;

che a questo si aggiunge la mancanza di normative specifiche che, a differenza di altre classi di animali, definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
DELIBERA:**

- Di vietare sul territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, l'attendamento di circhi con al seguito esemplari delle specie il cui modello gestionale sia stato giudicato dalla Commissione Scientifica CITES 2000 come incompatibile con la vita in una struttura mobile, e secondo il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali, risulti controindicato per il benessere animale, ovvero possa essere causa di situazioni di pericolo per i cittadini. In particolare tale divieto, in accordo con il Decreto Min. Amb. 19 aprile 1996, riguarda, tra gli altri, primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

A partire dalla data del 1 giugno 2015, a condizione che la legislazione nazionale lo consenta, o, in subordine, nel momento in cui lo consenta l'entrata in vigore di successive norme legislative, di vietare in modo assoluto sul territorio comunale l'utilizzo e/o l'esposizione, in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, di animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e segnatamente, camelidi, equidi, ratidi, bovidi, cetacei.

Il divieto di cui al comma 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture utilizzate.

- Di vietare nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, l'attendamento ai circhi con esemplari di rettili al seguito.

- Di disporre controlli periodici trisettimanali delle strutture citate e degli animali al seguito da parte delle ASL competenti per territorio, per tutto il periodo di attendamento dei circhi.

- Per quanto concerne gli animali non oggetto di divieto, sarà consentito l'attendamento ai circhi nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

o Gli attendamenti verranno permessi in aree distanti almeno 500 metri da scuole, edifici pubblici, aree in costruzione, strade di percorrenza.

o In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

o È espressamente vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, addestrare gli animali in ambienti angusti o poveri di stimoli, frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

o L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i

comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

o Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

o Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

CRITERI SPECIFICI PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI

CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), capostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne: lo spazio minimo deve essere di 300 m² fino a 3 esemplari (50 m² per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m² fino a 3 esemplari (25 m² per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

I ricoveri e anche i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Strutture interne: 12 m² per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 15°C.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna: 150 m² fino a 3 esemplari (25 m² per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 15 °C.

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:

Strutture interne : 25 m² per animale.

Struttura esterna : 250 m² fino a 3 esemplari (50 m² per ogni animale in più).

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 15 °C.

STRUZZO E ALTRI RATITI:

Strutture interne: 15 m² per animale

Struttura esterna: 250 m² fino a 3 esemplari (50 m² per ogni animale in più).

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 15 °C.

È fatto inoltre espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

• fatti salvi i divieti di obbligare comunque i circhi attendati sul territorio di Roma Capitale con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche ad:

a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato finalizzato anche alla tranquillità dei soggetti, che impedisca la visione degli animali dall'esterno e l'entrata di persone non autorizzate, e limiti il rischio di fuga degli animali;

b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;

c) assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito e non incaricare di assistere e curare gli animali, per conto dei titolari dei medesimi e degli organizzatori, personale o professionisti che abbiano riportato condanne per i reati previsti dalla legge 189 del 20 luglio 2004;

d) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;

e) non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;

f) non utilizzare gli animali prelevati in natura;

g) vietare l'attendamento in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e della presente mozione.

- di far si che la struttura che fa domanda di attendamento presso il Municipio si attenga alle seguenti disposizioni:

a) le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo;

b) il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno con precedenza dei circhi senza animali su quelli con animali;

c) nelle domande dovranno essere specificati:

- il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- dimensioni dell'area occupata dalle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni;

d) alla domanda dovrà essere sempre allegata:

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
- fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
- autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense.
- copia di fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione, ai fini di assicurare il ripristino delle condizioni ambientali preesistenti all'attendamento e alle installazioni, in caso di danni prodotti dagli stessi.
- planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato.

e) Contestualmente si dovrà trasmettere all'Ufficio Comunale competente:

- o dichiarazione attestata che nessun animale è stato prelevato in natura;
- o dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- o piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- o copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- o dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
- o copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d'insediamento.

- di non ritenere valide e respingere le domande prive della sopra esposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati; le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli. Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto.
- di disporre inoltre:
 - che le violazioni alla presente ordinanza comportino la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 - che in sede di sopralluogo preventivo, presso l'area circense, da parte degli organi municipali e comunali competenti al rilascio del nulla osta all'autorizzazione, qualora si riscontrasse che le strutture di detenzione degli animali non fossero adeguate a quanto prescritto, nel caso in cui tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, non sarà rilasciato il suddetto nulla osta;
 - che nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo una volta autorizzato, gli organi accertanti richiederanno a Roma Capitale, se i tempi lo consentono, la revoca dell'autorizzazione all'attività circense e nelle more della stessa procederanno alla ingiunzione della sospensione dell'attività circense *in toto* o limitatamente alla struttura inadeguata;
 - che gli autori delle violazioni non potranno richiedere la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni stesse;
 - che in caso di documentazione insufficiente o mancante verrà respinta la domanda di attendamento, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della 241/90. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge;
 - che fatte salve eventuali normative speciali e, qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario, dal Corpo di Polizia di Roma Capitale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del preposto ufficio per il Welfare Animale di Roma Capitale.

Roma, 24 aprile 2015


Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Enrico Stefano



Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Marcello De Vito



Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Virginia Raggi



Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Daniele Frongia

